

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 14-2526

DL 7/2002, articolo1, comma 2. Espressione dell'Intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di modifica alla centrale termoelettrica di Leini' mediante l'installazione di un sistema di accumulo di taglia massima pari a 37,5 MW, presentato da ENGIE Produzione S.p.A. nel Comune di Leini' (TO).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, in materia di misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevede che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, e gli interventi di modifica o ripotenziamento degli stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione territorialmente interessata.

Preso atto che:

- con riferimento a tale norma, ENGIE Produzione S.p.A. con nota prot. UGEGSPR006092020 del 10 aprile 2020 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) richiesta di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Leini' (TO);
- tale intervento di modifica consiste nell'installazione di un sistema di accumulo di energia per la fornitura del servizio di *Fast Reserve* e di altri servizi di rete in grado di aumentare la flessibilità e la capacità di adattamento e risposta della stessa alle sollecitazioni provenienti da un sistema di generazione sempre più distribuito e caratterizzato da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. L'apparato prescelto per l'erogazione di tali servizi di rete è denominato BESS (Battery Energy Storage System). Esso può essere installato indipendentemente dalla presenza di un impianto termoelettrico, di cui peraltro sfrutta la presenza della sottostazione di connessione alla RTN, oltre che di altri servizi. Ne consegue che l'installazione presso il sito di centrale esistente consente, in generale, un'ottimizzazione del progetto e una minimizzazione degli impatti. Per quanto riguarda il dimensionamento del sistema di accumulo in argomento, per una taglia complessiva pari a 37,5MW, il medesimo ha tenuto conto delle richieste di Terna (che gestisce l'intero sistema della trasmissione elettrica), prevedendo una prima installazione pari a 25 MW, e un successivo ampliamento fino a raggiungere la taglia massima sopra illustrata;
- per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, sono previsti circa 12 mesi per la prima installazione da 25 MW e una durata di poco inferiore (10 mesi) per quella di ampliamento. Gli interventi non interferiranno con il regolare funzionamento della centrale.

Preso, inoltre, atto che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione al suddetto intervento di modifica, in esito alla valutazione preliminare espletata dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto a successive procedure di valutazione ambientale (nota prot. 30260 del 29.04.2020), in data 27.05.2020 il MISE ha comunicato alla Società proponente l'esigenza di acquisire documentazione integrativa tesa a consentire la verifica di procedibilità dell'istanza;
- successivamente, sulla base della documentazione fornita dal proponente con nota n. UGEGSPR009592020 del 22.06.2020, il MiSE, acquisendo riscontro positivo alle richieste avanzate, ha proceduto con nota n. 15916 del 16.07.2020 ad avviare il procedimento e a indire in modalità asincrona la Conferenza di servizi per l'autorizzazione della variante;
- al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa, acquisiti i pareri di competenza, il MISE con nota n. 23041 del 12.10.2020 ha provveduto a comunicare la conclusione favorevole della stessa e a richiedere alla Regione Piemonte l'espressione dell'intesa.

Dato atto che:

- per gli effetti della D.G.R. n. 54-1625 del 28.02.2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi statali, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto con nota n. 95952 del 15.10.2020 alla indizione della Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi:
- nota prot. 105398 del 4 novembre 2020 del Settore regionale Territorio e Paesaggio, in cui si formula una valutazione positiva in merito all'intervento in progetto, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- nota prot. 104857 del 3 novembre 2020 del Settore regionale Progettazione strategica e Green economy, in cui si dichiara che il progetto è conforme allo strumento urbanistico vigente e si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad un'esigenza di garantire servizi di rete (*Fast Reserve*) volti di aumentare la flessibilità e la capacità di adattamento e risposta della stessa alle sollecitazioni provenienti da un sistema di generazione sempre più distribuito.

Vista la Legge 9 aprile 2002, n. 55.

Vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28.02.2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da ENGIE Produzione S.p.A. ed avente ad oggetto l'installazione di un sistema di accumulo di potenza massima pari a circa 37,5 MW presso la centrale termoelettrica di Leinì (TO);
- di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Leinì, nonché alla società ENGIE Produzione S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)